



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

e, p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge ad iniziativa della consigliera Fiola -Reg. Gen. nn.318-
“Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n.17 (Istituzione del Servizio di psicologia scolastica)”

Relazione della Commissione di Merito

Si comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 28 settembre 2023, ha licenziato la proposta di legge di cui in oggetto, ed ha espresso parere favorevole all’unanimità in ordine alla sua approvazione dall’Assemblea regionale.

Designata a relazionare in Aula, ex articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno, è stata la scrivente.

LA PRESIDENTE
-Carmela Fiola-



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Reg. Gen. n. 318

Proposta di Legge
ad iniziativa della consigliera Carmela Fiola

“Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n.17 (Istituzione del Servizio di psicologia scolastica)”

approvata all’unanimità
nella seduta della VI Commissione Consiliare Permanente del 28 settembre 2023

*Relatrice
Carmela Fiola (PD)*

INDICE

- Art. 1 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n.17
- Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 3 Entrata in vigore



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n.17

La legge regionale 18 luglio 2023, n.17 è così modificata:

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “La Regione Campania” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione,”;
- b) al comma 2, alla lettera a), le parole “e in particolare, attraverso un'azione strutturata e permanente svolta in un'ottica di servizio e non solo di consulenza” e le parole “come sistema” sono soppresse;
- c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “contribuire al miglioramento della vita scolastica, come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome e dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell'individuo,”;
- d) al comma 2, alla lettera c) le parole “favorire l'adozione” sono sostituite dalle seguenti: “collaborare con le istituzioni scolastiche autonome all'adozione” e le parole “e di insegnamento” sono soppresse;
- e) al comma 2, lettera e), la parola “programmare” è sostituita dalla seguente “promuovere”;
- f) al comma 3, le parole da “scuole di ogni ordine e grado” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione situate nella Regione.”.

2. All'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “in un'ottica sistemica integrata” sono soppresse e le parole “svolge le” sono sostituite dalle seguenti: “contribuisce al potenziamento delle”;
- b) al comma 1, alla lettera b), le parole “conduzione di screening” sono sostituite dalle seguenti: “promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione”;
- c) al comma 2, la parola “attivare” è sostituita dalle seguenti: “informare le famiglie e” e alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: “Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.”.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

3. All'articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, la parola “competente” è sostituita dalle seguenti: “per le politiche sociali e socio-sanitarie;”
 - b) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la lettera: “c-bis) il direttore generale per le politiche sociali e socio-sanitarie;”.

Art.2

Clausola invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

LA PRESIDENTE
-Carmela Fiola-



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 17 del 18 luglio 2023, l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota prot. U.0109078 del 1° settembre 2023, ha fatto pervenire delle osservazioni ed ha invitato ad apportare interventi modificativi al testo al fine di salvaguardare le prerogative tipiche dell'autonomia scolastica ed escludere eventuali profili di illegittimità costituzionale. In un'ottica di leale collaborazione e cooperazione nei rapporti fra Stato e Regioni, si è ritenuto di aderire alle citate osservazioni. La presente proposta di legge è dunque, volta ad adeguare la l.r. n. 17 del 18 luglio 2023 ai rilievi formulati dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge si limita alla modifica di una legge esistente e non comporta nuove o maggiori spese (o minori entrate) per la finanza pubblica.